



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 86483/2014

SOMMARIO

Premessa	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni	3
Articolo 2- Soggetti che attribuiscono il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.....	4
Articolo 3 - Soggetti che possono richiedere il riconoscimento come O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.....	4
Articolo 4 - Requisiti per il riconoscimento delle O.P.	6
Articolo 5 - Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.....	8
Articolo 6 - Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P.....	9
Articolo 7 - Le procedure di verifica per il riconoscimento	9
Articolo 8 - Controllo sulla permanenza dei requisiti e dei parametri.....	10
Articolo 9 - Revoca e/o sospensione del riconoscimento	11
Articolo 10- Clausola di invarianza finanziaria	12
Articolo 11- Disposizioni finali	13
ALLEGATO 1	14
ALLEGATO 2	15
ALLEGATO 3	17
ALLEGATO 4	18

PREMESSA

Le presenti Linee guida sono emanate in attuazione dell'articolo 11 del D.M. 86483/2014, recante disposizioni per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori del settore "olio di oliva e olive da tavola", di seguito indicato per brevità come "**Decreto**".

L'attuale versione ha tenuto conto delle diverse osservazioni pervenute dalle Regioni fino alla data dell'8 gennaio 2015.

La strutturazione del documento è svolta con riferimento all'articolato del Decreto.

Problematiche riguardanti l'attuazione del **D.M. n.6931 del 10 dicembre 2014** recante "*Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n.1308 del 17 dicembre 2013*" non sono trattate nell'ambito del presente documento se non quando correlate ad alcuni aspetti strettamente legati alle procedure di riconoscimento delle O.P. e/o A.O.P.

La presente versione tiene conto:

- del D.M. 7199 del 24 dicembre 2014 recante modifiche del D.M. 6931 del 10 dicembre 2014, contenente disposizioni nazionali per la predisposizione dei programmi di sostegno ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013 in base al quale la data di presentazione dei **programmi di sostegno** di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013, per il 2015, è stata prorogata **dal 15 gennaio al 30 gennaio**;
- della circolare AGEA - in corso di emanazione- avente per oggetto: "*Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013*" – *Modalità per la comunicazione dell'albo soci da parte delle Organizzazioni beneficiarie – modifiche termini di scadenza riportati nella circolare AGEA prot. n. ACIU.745 del 13 novembre 2014.*

Coerentemente, queste *Linee guida*, anche sulla base dell'intesa maturata nella riunione tecnica del Mipaaf con le Regioni del 16 dicembre 2014, la data ultima di presentazione della sola documentazione allegata alla richiesta di riconoscimento è posticipata al **24 gennaio 2015**.

Questa versione potrà subire alcune modifiche volte al perfezionamento o all'adeguamento normativo che possono presentare implicazioni sulle procedure in essa descritte.

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. **Prodotto:** è così inteso il complesso di tutti i prodotti afferenti al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola come specificati alla parte VII dell'Allegato I del Regolamento (UE) 1308/2013, che comprende sia le olive sia l'olio che i diversi sottoprodotti.
 - a. Una **O.P.** può avere come settore di intervento (o prodotto) una o più delle tipologie di prodotto indicate nel suddetto Allegato I, parte VII; nel caso specifico possono essere oggetto di commercializzazione da parte della stessa O.P. sia le olive da tavola sia le olive destinate alla produzione di olio, senza alcun obbligo di prevedere una specifica sezione contabile.
2. **Produttore:** Oltre la specifica prevista al comma 2, lettera j) del Decreto, sono da considerarsi *produttori* (o agricoltori) tutti i soggetti, pubblici e privati, iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole, identificati dal codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica amministrazione centrale o locale. In tal senso essi hanno un fascicolo aziendale cui è correlato il loro CUAA, nel quale fascicolo hanno indicato la loro superficie olivetata. In tal senso si precisa quanto segue:
 - a. il produttore non è obbligato ad avere la Partita Iva o una posizione INPS;
 - b. anche la singola O.P. o A.O.P. deve istituire il proprio fascicolo aziendale;
 - c. CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole, espresso dal codice fiscale dell'azienda. Qualora nelle comunicazioni il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare ad AGEA il corretto CUAA.

Al riguardo si invita a tener conto anche della più recente normativa:

1. Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307 del 17 dicembre 2013;
2. Decreto Ministeriale concernente la semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Intesa c/o la Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014).

Tutto ciò che concerne la materia di iscrizione al SIAN e i relativi adempimenti legati al fascicolo è stato recentemente novellato con il predetto decreto che ha avuto l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014. Tale materia può quindi subire una revisione in considerazione dei rilevanti processi di semplificazione introdotti.

ARTICOLO 2- SOGGETTI CHE ATTRIBUISCONO IL RICONOSCIMENTO DELLE O.P. E DELLE A.O.P. DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

1. **Regione di riferimento** : al fine di agevolare ed uniformare le informazioni la persona giuridica richiedente il riconoscimento e avente soci in regioni differenti deve presentare, tra l'altro, un prospetto generale, **articolato per regione di provenienza** dei soci, dove indica come informazioni minime:
 - a. il numero dei soci;
 - b. il valore della produzione **commercializzata** negli ultimi due anni.

2. **Ministero**: in attuazione del comma 3 e 4 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 86483/2014 le A.O.P. sono riconosciute dal Ministero.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO COME O.P. DEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA

1. La domanda di riconoscimento deve essere inoltrata dal legale rappresentante della persona giuridica alla Regione di riferimento. La domanda deve specificare se si tratta di richiesta di **conferma di riconoscimento** oppure di **riconoscimento ex novo**:
 - a. la **conferma di riconoscimento** è richiesta solamente da quelle O.P. che sono state riconosciute dalle Regioni o dal Ministero ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e dell'articolo 26 del d.lgs.18 maggio 2001, n. 228. Esse sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento fino all'anno di regime(2017). Esse devono inviare la domanda di **conferma di riconoscimento** conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 1;
 - b. le associazioni ed organizzazioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), come anche richiamate nel comma 9 dell'articolo 4 del Decreto 86483/2014 e che intendono chiedere il riconoscimento come O.P. procedono alla richiesta di **riconoscimento ex novo**, la quale è fatta conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 2.

2. La domanda di riconoscimento deve indicare esplicitamente il o i **riferimento/i normativo/i** in base al/ai quale/i la persona giuridica richiede il riconoscimento o la conferma del riconoscimento ai sensi del Decreto:

nel caso di O.P. che chiedono la conferma di riconoscimento, devono citare:

- Art. 3 e art. 4, comma 7;

nel caso di Organizzazioni/associazioni che chiedono il riconoscimento ex-novo, devono citare le relative fattispecie:

- Art. 3 e art. 4, comma 1;
- Art. 4, comma 6;
- Art. 4, comma 9.

nel caso di A.O.P:

- Art. 4, comma 10;
- Art. 5.

3. L'O.P., o la persona giuridica che richiede il riconoscimento, anche nelle more della procedura di riconoscimento, provvede alla propria iscrizione presso il SIAN. Tale procedura è da effettuarsi dalla O.P. direttamente presso il portale SIAN.
4. Si considera "attivo" il fascicolo aziendale istituito dall'azienda secondo quanto previsto dal DPR n.503/99 e dalle relative circolari AGEA Coordinamento.
5. Le organizzazioni di produttori che presentano domanda per l'approvazione dei programmi di sostegno ai sensi del DM 6931 del 10 dicembre 2014 devono, conformemente al comma 7 dell'articolo 4 del predetto Decreto 6931/2014 e alle Circolari AGEA ACIU 2014.745 del 13 novembre 2014 e **ss.mm.ii.** in corso di emanazione alla data di pubblicazione delle presenti *Linee guida*:
 - a. inoltrare richiesta di accreditamento ad AGEA, indicando il referente;
 - b. trasmettere la propria base associativa, nei modi indicati nelle predette circolari AGEA entro la data del **17 gennaio 2015**. Nel rispetto del comma 7 dell'articolo 4 del DM 6931 del 10.12.2014, la base associativa comunicata deve essere quella valida e vigente alla data del **10 gennaio 2015**;
6. Tenuto conto delle criticità operative inerenti l'adeguamento delle organizzazioni alle nuove procedure imposte dalla riforma varata con il Regolamento (UE) 1308/2013 sia sui requisiti per accedere ai **programmi di sostegno** di cui all'articolo 29, sia sui requisiti e parametri adottati con il Decreto di attuazione dell'articolo 152 e segg, per il solo anno 2015, le basi associative delle organizzazioni di produttori che presentano la domanda di riconoscimento o di conferma di riconoscimento e che presentano la richiesta di approvazione dei programmi di sostegno diventano operative dal 1 aprile 2015, ovvero dalla data di avvio del programma di sostegno che va dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2018.
7. Le O.P. che presentano la domanda per l'approvazione del programma di sostegno per il periodo 2015/2018 sono tenute ad inserire, **entro il 17 gennaio 2015**, nel sistema SIAN l'elenco dei soci che costituiscono **la base associativa** annessa alla richiesta di riconoscimento o di conferma di riconoscimento ai sensi del Decreto. Tale base associativa, pertanto, deve essere al netto dei soci che:
 - a. non hanno il requisito base del possesso del fascicolo aziendale;
 - b. hanno fatto preventiva richiesta di recesso e che quindi terminano il proprio impegno nei confronti della O.P. con la chiusura dell'eventuale Programma di sostegno precedente.

In fase di richiesta sono considerati idonei anche gli elenchi provvisori, a fronte di una dichiarazione di impegno a fornire l'elenco definitivo compatibilmente con la data di rilascio da parte della procedura informatica del portale di AGEA.

8. I soci di organizzazioni di produttori che partecipano ai programmi di attività di cui al Regolamento (CE) 867/08 e ss.mm.ii, continuano ad operare almeno fino alla fine del programma, cioè fino al 31 marzo 2015.
9. La richiesta di accreditamento al SIAN, per permettere all'AGEA di elaborare i dati afferenti alle superfici olivetate riportate dai singoli soci nel fascicolo aziendale, deve essere inoltrata esclusivamente dalla O.P. e/o A.O.P. in fase di riconoscimento.
10. Se una O.P. intende aderire ad una A.O.P., deve fornire a questa l'elenco dei propri soci. Se questa A.O.P. intende inoltrare una richiesta di approvazione del proprio Programma di sostegno, deve comunicare telematicamente la propria base associativa attraverso la procedura dell'applicativo del Portale SIAN. In fase di richiesta sono considerati idonei anche gli elenchi provvisori, a fronte di una dichiarazione di impegno a fornire l'elenco definitivo compatibilmente con la data di rilascio da parte della procedura informatica del portale di AGEA.
11. La **doppia adesione** costituisce una anomalia che deve essere corretta. Fermi restando i casi di ammissibilità, la correzione di questa anomalia si effettua con la comparazione delle **basi associative** come risultano dal Portale SIAN il quale rilascia, tra l'altro, l'elenco degli associati che risultano dichiarati da più organizzazioni di produttori. Al riguardo la già citata Circolare AGEA 2014.745 del 13 novembre 2014 reca nel dettaglio le relative procedure.
12. Il Decreto all'articolo 3, comma 2, lettera c) punto ii., consente al produttore di essere iscritto **a non più di due organizzazioni di produttori** quando la sua azienda ha unità produttive in due aree geografiche ben distinte. Ai fini del Decreto, per aree geografiche ben distinte si intendono aree geografiche appartenenti a Regioni o Province Autonome diverse.
13. Un produttore può aderire ad una sola O.P.; tuttavia, se è produttore anche di olive da tavola può aderire a due O.P. diverse indicando e specificando le superfici dedicate alla produzione delle olive da tavola e delle olive da olio.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE O.P.

1. **L'allegato 4 (provvisorio)** riporta le posizioni delle diverse Regioni in merito a:
 - a. facoltà di elevare i limiti oltre quelli indicati nel decreto;
 - b. scelta delle opzioni sui parametri.
2. Le persone giuridiche o le associazioni senza scopo di lucro socie di una O.P. contribuiscono con la sommatoria dei propri soci e della superficie a questi riconducibile a determinare i parametri complessivi dell'O.P..

Tuttavia il rapporto giuridico per quanto riguarda gli impegni:

- a. esiste tra la singola persona giuridica o la Associazione e la O.P., laddove questo rapporto è pre-codificato al momento della adesione sulla base di valori (produzione, valori, ettari, ecc.) rapportati ad un periodo di riferimento temporale almeno pari alla durata del Programma di sostegno o di altro programma di investimento;
 - b. non esiste un rapporto giuridico di natura contrattuale tra i soci della persona giuridica o della Associazione e la O.P., ma, ai fini del riconoscimento e dell'accesso ai programmi di sostegno, i soci della persona giuridica socia dell'O.P. (cioè i cosiddetti "soci indiretti" dell' OP) devono essere sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari della persona giuridica socia dell'O.P., agli stessi obblighi e devono beneficiare degli stessi vantaggi dei soci diretti della O.P..
3. Si precisa che una Associazione senza scopo di lucro che, in quanto tale non ha le caratteristiche di produttore ai sensi del DM 86483/2014, rientra nella previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto, ovvero non può rappresentare, singolarmente o in associazione di altri soci non produttori, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P. e i suoi legali rappresentanti non possono assumere cariche sociali.
 4. Una persona giuridica la cui attività evidenzia palesemente una articolazione multi-prodotto o con attività significativamente diverse, quando essa è dimostrabile in termini di valore o in termini organizzativi, ai sensi e nei termini del regolamento comunitario, ha la facoltà di costituire una o più **sezioni economiche** distinte. Una tale persona giuridica può richiedere che sia riconosciuta, nell'ambito del Decreto in argomento, per il settore "olio di oliva e olive da tavola", una sua parte chiaramente definita nello statuto quale "Sezione OP". In tal caso i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed i soci che vi aderiscono espressamente.
 5. Se una persona giuridica, con una attività multi-prodotto, aderisce come socio ad una O.P. che partecipa al Programma di sostegno e, come tale, ne beneficia essa deve costituire una **sezione economica** distinta.
 6. **Tempistica di adeguamento degli Statuti.** Il Decreto prevede per le organizzazioni di produttori del settore olio di oliva e delle olive da tavola la data del **15 gennaio 2015** per ottemperare alla dimostrazione di assunzione di una delle forme giuridiche previste e della conformità dello Statuto rispetto agli obblighi di cui allo stesso decreto e al Regolamento.

In virtù del comma 4 dell'articolo 11 del Decreto in base al quale le presenti *Linee guida* possono regolamentare i tempi di attuazione di alcune procedure per quelle O.P. o A.O.P. chiamate ad adeguarsi nei termini dello stesso Decreto:

- tenuto conto del D.M. 7199 del 24 dicembre 2014 e dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2014, in base alla quale, considerando in modo opportuno le difficoltà operative congiunturali, la data per

la domanda di approvazione dei programmi di sostegno di cui all'articolo 29 del regolamento è stata prorogata dal 15 gennaio 2015 al 30 gennaio 2015;

- tenuto conto di quanto concordato nella riunione tecnica svoltasi il 16 dicembre 2014 presso il Mipaaf con le Regioni.

Il termine per il completamento e/o perfezionamento della domanda di riconoscimento è da considerarsi prorogato **al 24 gennaio 2015** alle seguenti condizioni:

- a. acquisizione da parte della Regione di riferimento della “*richiesta*” di riconoscimento entro il **15 gennaio 2015**, con gli allegati eventualmente disponibili;
 - b. dimostrazione, da parte del richiedente, di aver avviato le procedure per la eventuale modifica o per l'acquisizione della **forma giuridica** prima della data del 15 gennaio 2015, attraverso verbali del consiglio di amministrazione, o dell'assemblea, o altro atto che comprovi in modo inequivocabile che le relative procedure si concluderanno entro la data del **24 gennaio 2015**;
 - c. dimostrazione, da parte del richiedente, di aver avviato la richiesta di accreditamento presso il portale SIAN, con la comunicazione della base associativa. Per quanto riguarda le persone giuridiche che intendono richiedere il riconoscimento – o, nel caso delle O.P. riconosciute ai sensi del DLgs 102/05 o del DLgs 228/01 che inviano la richiesta di conferma - per poter accedere al programma di sostegno triennale di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013, la richiesta di accreditamento telematico presso il portale SIAN, con la comunicazione della propria base associativa deve avvenire entro il **17 gennaio 2015**.
 - d. impegno ad inviare all'Amministrazione competente, entro il **10 febbraio 2015** o entro altra eventuale data dalla quale, previa comunicazione di AGEA, sarà disponibile la stampa della base associativa definitiva rilasciata dal portale SIAN di AGEA.
2. I predetti termini sono validi sia per le O.P. che chiedono la conferma di riconoscimento sia per le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento ex novo.
 3. Le comunicazioni alle competenti Regioni o Ministero possono avvenire sia con Raccomandata con R.R., con raccomandata a mano o tramite posta elettronica certificata. Si precisa che per quanto riguarda le date per le richieste di riconoscimento o le istanze di accesso ai programmi di sostegno, la relativa documentazione **deve pervenire** ai competenti uffici entro le date indicate.

ARTICOLO 5 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE A.O.P.

1. La titolarità del riconoscimento delle A.O.P. spetta al Ministero, che applica la previsione regolamentare di cui all'articolo 5.

2. La base sociale minima deve essere costituita da 10 (dieci) O.P. riconosciute ai sensi della vigente normativa, delle quali 8 (otto) devono essere state riconosciute da 8 (otto) Regioni differenti.
3. La documentazione per la richiesta di riconoscimento delle A.O.P. è descritta nell'allegato 3.
4. La richiesta per il riconoscimento deve:
 - a. essere redatta in forma scritta;
 - b. riportare l'elenco delle O.P. socie riconosciute, articolato per regioni, o, per il solo anno 2015, se trattasi di persona giuridica che ha inoltrato la richiesta di riconoscimento, l'invio della domanda di riconoscimento delle stesse con l'indicazione della regione di riferimento;
 - c. essere corredata da dichiarazione di impegno a trasmettere i riferimenti dell'atto amministrativo di riconoscimento delle O.P. socie, quando ancora non disponibili;
 - d. riportare l'indicazione della base associativa articolata per O.P. socia.
5. La A.O.P. è anche essa tenuta ad accreditarsi presso il portale SIAN.
6. Per il riconoscimento delle A.O.P., il Ministero utilizza, ove compatibili, i dati e la documentazione delle singole O.P. socie eventualmente già in suo possesso.
7. Per l'anno 2015, la presentazione della richiesta di riconoscimento è fissata, al pari delle O.P., alla data del 15 gennaio, e al 24 gennaio, la presentazione di eventuale documentazione integrativa.

ARTICOLO 6 - ELENCO NAZIONALE DELLE O.P. E DELLE A.O.P.

1. L'Elenco nazionale delle O.P. e delle A.O.P., a cui vengono iscritte tutte le O.P. riconosciute dalle Regioni e le A.O.P. riconosciute dal Ministero ai sensi del presente decreto, è gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che lo pubblica sul proprio sito internet.

ARTICOLO 7 - LE PROCEDURE DI VERIFICA PER IL RICONOSCIMENTO

1. Le Amministrazioni competenti effettuano i controlli amministrativi per la verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. e A.O.P. sulla base della documentazione presentata in allegato all'istanza di riconoscimento. Esse hanno la facoltà di svolgere, in caso di necessità, accertamenti anche presso la sede dell'organizzazione e/o presso le sedi dei soci.

Questi accertamenti riguardano in via prioritaria:

- a. i parametri di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 per quanto riguardano le O.P.;
 - b. il rispetto, dall'anno di regime in poi, del criterio di prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4;
 - c. la conformità dello statuto al regolamento e al Decreto.
2. La documentazione a supporto alla domanda di riconoscimento ed oggetto di verifica è indicata negli Allegati I-II-III delle Linee guida.
 3. Le Amministrazioni competenti possono richiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria, ai fini della verifica del riconoscimento.

ARTICOLO 8 - CONTROLLO SULLA PERMANENZA DEI REQUISITI E DEI PARAMETRI

1. I controlli sono effettuati dalle Amministrazioni competenti anche attraverso l'esame:
 - a) della documentazione amministrativa e contabile, in particolare relativa a:
 - i. libro soci;
 - ii. bilanci;
 - iii. fascicolo aziendale;
 - iv. principali deliberazioni degli organi sociali;
 - v. resoconti sull'attività svolta
 - vi. atti di disponibilità di strutture, impianti ed attrezzature.
 - b) documenti che consentono di verificare il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei produttori, ovvero:
 - i. produzione prevista e conferita o comunque commercializzata da ciascun singolo produttore oltre che acquistata, sia direttamente dall'O.P. che dai soci produttori, distinta per tipologia e quantità;
 - ii. produzione commercializzata: dove necessario e in particolare per le O.P. organizzate in strutture di secondo grado, le verifiche si completano con l'esame della documentazione amministrativa e contabile dei soci, se necessario presso la loro sede;
 - iii. il rispetto degli obblighi di conferimento da parte dei soci sarà verificato, dopo l'anno di regime, attraverso il confronto tra le produzioni di olive e di olio prodotte nell'anno precedente da ciascun socio estratto a campione, come risultanti dal SIAN, e le quantità di olive e di olio conferite all'O.P., risultanti dai documenti di conferimento.

- c) documenti che consentono di verificare la capacità organizzativa e la rispondenza delle strutture ai volumi delle produzioni lavorate e commercializzate anche sulla base dei volumi riferibili ai soci diretti e ai soci “indiretti”, ovvero soci delle persone giuridiche socie della O.P..
2. Gli accertamenti di cui alle predette lettere c) e g) sono effettuati su base campionaria; In ogni caso il campione non può essere inferiore al:
 - a) 0,5% del numero dei soci dell’organizzazione ;
 - b) 1% del valore della grandezza economica verificata (fatturato o superficie o quantitativo di prodotto).

La Regione di riferimento può stabilire percentuali più elevate.

3. La documentazione può essere fornita (dalle O.P. e dalle A.O.P.), anche su base informatica.

ARTICOLO 9 - REVOCA E/O SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO

1. L’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1308/2013 ha comportato l’avvio di una profonda riforma delle organizzazioni associative che negli anni gli stessi regolamenti comunitari avevano indicato come soggetti attuatori e beneficiari dei diversi programmi di sostegno e programmi di intervento nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
2. La concomitanza dell’avvio del I° programma di sostegno con la riforma delle organizzazioni dei produttori ha comportato la definizione di un quadro normativo ed organizzativo la cui entrata a regime fosse gradualizzata nell’arco del triennio 2015-2017. Le regole e le procedure previste nel Decreto sono coerenti con l’obiettivo di un accompagnamento graduale del processo di adeguamento ai nuovi obiettivi delle strutture associative, comprese le O.P. pre-esistenti, chiamate ad adottare logiche operative maggiormente rivolte al mercato e alla commercializzazione diretta del prodotto.

La numerosità degli operatori, la loro estrema diversità funzionale, il ruolo socio-ambientale dell’olivicoltura cui si associano elementi territoriali differenti devono portare la Pubblica Amministrazione ad assumere un approccio maggiormente consapevole delle difficoltà operative delle nuove strutture organizzative. Ciò ha portato alla previsione di un articolato normativo in cui il processo di revoca o di sospensione dovrà essere ispirato a criteri prudenziali in cui prevale il principio di una considerazione oggettiva degli elementi che possono aver influito sui processi organizzativi delle strutture.

3. Una volta accertato uno dei casi di cui al comma 1 dell’articolo 9, l’Amministrazione competente adotta il seguente iter procedurale:

- a. invia all'organizzazione dei produttori in questione entro 60 giorni dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le eventuali misure correttive e i limiti temporali, non superiori a 120 giorni, entro cui queste misure dovranno essere adottate; dal momento di accertamento dell'inosservanza, l'Amministrazione competente può sospendere i pagamenti di eventuali contributi fino all'adozione delle misure correttive comunicate;
 - b. se i requisiti posti alla base dei parametri di riconoscimento non sono rispettati entro i termini fissati nella "lettera di avvertimento", il riconoscimento dell'organizzazione è sospeso. La Regione di riferimento o il Ministero notifica all'organizzazione la **durata della sospensione** del riconoscimento, che non deve superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organizzazione;
 - c. durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività. I pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento vengono differiti fino alla revoca della sospensione;
 - d. la sospensione cessa il giorno in cui lo specifico controllo effettuato dall'Amministrazione competente viene dimostrato che i criteri di riconoscimento sono soddisfatti;
 - e. se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto retroattivo alla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, alla data in cui l'inosservanza è stata accertata;
 - f. in caso di revoca del riconoscimento, fatti salvi i contributi di cui all'articolo 29 del Regolamento 1308/2013 del primo Programma, l'Amministrazione competente verifica l'esistenza di eventuali contributi o benefici concessi e assume le relative decisioni;
 - g. l'Amministrazione competente può, per l'anno oggetto di controllo, derogare ai requisiti di riconoscimento riguardanti il volume o il valore minimo di produzione commercializzato, purché la O.P. indichi la sopravvenienza di cause di forza maggiore (calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie), la cui verifica di impatto è lasciata all'Amministrazione di controllo unitamente alla verifica che siano state attuate tutte le possibili azioni di prevenzione.
4. Le verifiche precedentemente indicate, sono applicate anche alle A.O.P..

ARTICOLO 10- CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Per memoria

ARTICOLO 11- DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Ministero può effettuare, previo accordo con le Regioni interessate e in collaborazione con le medesime, attività di *audit* per la verifica della corretta applicazione della normativa nazionale con riferimento, in particolare, al rispetto dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento.

ALLEGATO 1

Documentazione da allegare alla domanda di **conferma del riconoscimento** delle O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola che sono state riconosciute dalle Regioni o dal Ministero ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e dell'articolo 26 del d.lgs.18 maggio 2001, n. 228:

1. Domanda di conferma del riconoscimento, nella quale si citano tutti gli estremi dei precedenti atti amministrativi.
2. Composizione degli Organi sociali in carica;
3. Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di conferma di riconoscimento;
4. Autocertificazione del legale rappresentante con la quale dichiara il possesso e la permanenza dei requisiti accertati in fase di primo riconoscimento per quanto riguarda:
 - a. la conformità dello statuto;
 - b. la natura della persona giuridica che rappresenta;
 - c. la permanenza dei requisiti ed i parametri minimi vigenti al momento del riconoscimento;
5. Dichiarazione del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - i. Numero soci e relativo elenco; in caso l'**elenco definitivo** non fosse disponibile, dichiarazione di impegno a trasmetterlo compatibilmente con la data indicata nella specifica circolare AGEA, data che per il 2015 è fissata al **10 febbraio 2015**;
 - ii. Superfici olivetate
 - iii. Quantità e tipologia di prodotto
 - iv. valore della produzione commercializzata relativa al biennio precedente se disponibile)
6. Dichiarazione del legale rappresentante della O.P. di impegno a raggiungere o ad adeguare entro l'anno di regime (2017) i requisiti ed i parametri di cui al Decreto 86483/2014 quando difformi dai parametri in base al quale l'O.P. è stata riconosciuta.

ALLEGATO 2

Documentazione da allegare alla domanda di **riconoscimento ex novo** delle O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola:

1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con fotocopia del documento di riconoscimento in cui chiede il riconoscimento della persona giuridica ed allega la seguente documentazione
 - a. Atto costitutivo e Statuto conforme al Reg. (UE) 1308/2013 e al DM 24 nov. 2014 n. 86483;
 - b. Composizione degli Organi sociali in carica;
 - c. Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento;
 - d. dichiarazione del numero dei produttori aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento;
 - e. elenco dei soci aderenti; in caso l'**elenco definitivo** non fosse disponibile, dichiarazione di impegno a trasmetterlo compatibilmente con la data indicata nella specifica circolare AGEA, data che per il 2015 è fissata al **10 febbraio 2015**;
 - f. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio con vigenza;
2. Dichiarazione del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:
 - a. Numero soci
 - b. Superfici olivetate
 - c. Quantità e tipologia di prodotto
 - d. prospetto del valore della produzione commercializzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h) del decreto, nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento; per le persone giuridiche pre-esistenti e che vogliono avvalersi del requisito della commercializzazione, **senza far valere la deroga di cui all'articolo 4, comma 6 del Decreto**, ai fini del riconoscimento, i bilanci dei due esercizi precedenti la presentazione dell'istanza di riconoscimento, depositati presso la camera di commercio competente;
 - e. nel caso in cui la persona giuridica richiedente il riconoscimento abbia soci in regioni differenti (O.P. interregionale), essa deve presentare, inoltre, un prospetto generale in cui sia indicato il numero dei soci e il valore della produzione commercializzata negli ultimi due anni **articolato per regione di provenienza** dei soci.
3. **Relazione tecnica** che illustra l'organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale si descrive:
 - a. la struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi operative, personale, gestione e tenuta della contabilità);
 - b. la struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri);

- c. la struttura tecnica dell'O.P. (locali e magazzini, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con indicazione del personale coinvolto).
4. Dichiarazione del legale rappresentante di impegno a documentare:
- a. **dall'anno di regime (2017)**, che più del 50% (cinquantapercento) del valore annuale della produzione commercializzata provenga dalle superfici olivetate della propria base sociale. A tal fine la dichiarazione di impegno può contenere il richiamo delle previste deroghe;
 - b. anche per il tramite dello Statuto o di regolamenti interni, l'impegno formale dei propri soci – che hanno una superficie olivetata superiore ad un ettaro - a cedere e/o conferire, entro l'anno di regime, una quota non inferiore al 25% (venticinquepercento) della propria produzione alla O.P. per la relativa commercializzazione. Tale dimostrazione può avvenire:
 - i. con la pubblicazione del nuovo statuto o dei regolamenti interni presso l'albo sociale della O.P., previa comunicazione a tutti i soci della loro pubblicazione; o, anche,
 - ii. acquisizione di idonea dichiarazione autografa dei soci

ALLEGATO 3

Documentazione da allegare alla domanda di **riconoscimento** delle A.O.P. del settore dell'olio di oliva e olive da tavola:

1. Atto costitutivo e Statuto conforme al Regolamento (UE) 1308/2013 e al Decreto 24/11/2014 n 86483.
2. Composizione degli Organi sociali in carica.
3. Delibera di conferimento incarico al legale rappresentante a presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento.
4. Elenco O.P. socie che sono state riconosciute dalle Regioni, oppure, nelle more delle attività di riconoscimento per il solo anno 2015, l'elenco delle persone giuridiche che hanno presentato domanda di riconoscimento o conferma di riconoscimento alla Regione competente o di riferimento.
5. Dichiarazione di impegno a comunicare i riferimenti degli atti di riconoscimento delle O.P. socie qualora questi non fossero disponibili al momento della richiesta di riconoscimento.
6. **Relazione tecnica** che illustra l'organizzazione della persona giuridica richiedente, nella quale si descrive:
 - a. la struttura amministrativa (con le informazioni sulla sede e sulle sedi operative, personale, gestione e tenuta della contabilità);
 - b. la struttura commerciale, unitamente ai principali canali commerciali (attuali e futuri).